

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	204
Seguito dell'esame del Piano d'azione nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 2002-2004, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (<i>Seguito dell'esame ed approvazione</i>)	204
ALLEGATO (<i>Parere della Commissione</i>)	213
Sui lavori della Commissione	209

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 8 aprile 2003. — Presidenza del presidente Maria BURANI PROCACCINI. — Interviene il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

La seduta comincia alle 19.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell'esame del Piano d'azione nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 2002-2004, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

(Seguito dell'esame ed approvazione).

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, nel ricordare che nella precedente

seduta erano state depositate le proposte di parere delle relatrici Anna Maria Leone e Tiziana Valpiana, dà lettura della proposta di parere predisposta in un testo unificato.

A tal riguardo, auspica che la Commissione esprima oggi stesso il parere sul Piano d'azione nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 2002-2004, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 451 del 1997, non essendo stato possibile, a causa di concomitanti impegni parlamentari legati soprattutto allo scoppio del conflitto armato in Iraq, esprimere il parere nel termine previsto dalla legge. Ringrazia, quindi il Governo per aver atteso l'espressione del parere oltre il termine di legge.

La Commissione parlamentare per l'infanzia

a) esaminato il Piano nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

b) considerando positivamente le linee d'indirizzo esposte nel Piano d'azione stesso ed in particolare la sottolineatura della stretta connessione tra la promozione e tutela dei diritti del minore e il riconoscimento del ruolo centrale della famiglia come comunità educante;

c) apprezzando altresì la volontà di potenziare il sostegno alla genitorialità e di rafforzare gli strumenti per proteggere i minori da forme di violenza e quelli per prevenire, tutelare e recuperare i bambini e gli adolescenti in difficoltà;

d) ritenendo tuttavia necessario ribadire il principio fondamentale dell'interesse superiore del minore, enunciato nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e in particolare nell'articolo 3 della Convenzione stessa, che afferma come tale principio debba essere una considerazione preminente in tutte le decisioni relative ai minori, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi;

e) ritenendo altresì opportuno richiamare il documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS), svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, il quale, all'impegno n. 15, afferma che la famiglia è il nucleo di base della società e come tale deve essere potenziata e ha diritto a ricevere una protezione e un sostegno totale, e all'impegno n. 29, indica che il quadro di riferimento degli interventi a favore dei bambini e degli adolescenti è costituito dai principi generali dell'interesse preminente del bambino, della non discriminazione, della partecipazione, del diritto alla vita e allo sviluppo;

f) è propedeutica al nuovo Piano una valutazione quantitativa e qualitativa dei programmi avviati con il Piano precedente, che fornisca un quadro riassuntivo dei servizi esistenti e una previsione motivata dei progetti che saranno portati avanti e di

quelli abbandonati in relazione ai risultati ottenuti, specificando come sostituirli per il perseguimento degli obiettivi individuati, sempre in relazione alle politiche adottate dalle Regioni e dagli Enti locali;

g) ricordando inoltre che il Piano nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, secondo l'articolo 2, comma 1, della legge n. 451/97 sopra richiamata, ha l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, individuando altresì le modalità di finanziamento degli interventi previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali;

h) ricordando altresì che l'articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369 prevede, al fine di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, la predisposizione da parte del Ministero degli affari esteri, per quanto di sua competenza, di un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del Piano nazionale, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo;

i) il documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS) contiene l'impegno (n. 59) degli Stati a sviluppare o potenziare, se possibile entro la fine del 2003, piani d'azione nazionali corredati da obiettivi e traguardi specifici con scadenze temporali e misurabili;

considerato che

numerose audizioni svolte in sede di parere sul Piano nazionale (del Segretario generale del Comitato interministeriale dei diritti umani, Luigi Citarella, del Presidente dell'UNICEF-Italia, Giovanni Micali, del Direttore generale dell'UNICEF-Italia, Roberto Salvan, del Direttore della direzione relazioni esterne dell'UNICEF-Italia, Donata Lodi, di rappresentanti del Coor-

dinamento nazionale « Per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza » PIDIDA, costituito da associazioni e organizzazioni non governative italiane che operano a difesa dei bambini e degli adolescenti, e del Coordinatore degli assessori regionali alle politiche sociali, Antonio De Poli) concordano circa

i) la necessità di riordinare e snellire il Piano, che sembra enunciare principi piuttosto che definire obiettivi concreti, possibili e realistici da raggiungere;

j) la centralità del Governo nella definizione delle azioni di sistema, dei livelli essenziali soprattutto qualitativi, delle linee guida e delle risorse e delle coperture finanziarie;

k) l'urgenza di definire con precisione le competenze, attribuendo alle Regioni il ruolo di protagoniste loro riconosciuto dalle leggi vigenti, rafforzando il coordinamento attraverso l'attivazione di tavoli tecnici interregionali e tra Stato e Regioni sulle politiche per i minori e sulla definizione dei livelli essenziali;

l) l'importanza di inserire nel Piano un quadro riassuntivo degli interventi e dei progetti già attuati ed esistenti a livello regionale;

m) l'impulso alla pianificazione delle politiche a dei servizi per l'infanzia determinato dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, rispetto alla quale appare necessario precisare, con analisi puntuali, risultati, carenze, eccellenze, sia riguardo alle modalità di approccio ai bisogni, sia riguardo all'allocazione delle risorse;

n) l'esigenza di individuare in modo più puntuale le risorse economiche destinate alle attività previste;

osserva che

rispetto a tali previsioni normative, nel Piano risulta carente la trattazione dell'aspetto relativo al rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo e delle relative risorse; non risultano inoltre precisate le modalità di finanziamento degli interventi previsti, né

definite con sufficiente chiarezza le forme di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali, sottolineando la Commissione, a tale proposito, la particolare importanza di questo punto anche alla luce delle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

esprime parere favorevole, formulando i seguenti indirizzi:

1) nell'ambito del programma di interventi per il rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, che ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369 costituisce parte integrante del Piano nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, sia previsto un adeguato stanziamento a favore degli interventi umanitari per i bambini in Iraq;

2) si prevedano, in conformità con quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 451 del 1997, specifiche modalità di finanziamento degli interventi previsti nel Piano, ritenendo la Commissione che le risorse finanziarie da impiegare non possano essere inferiori a quelle utilizzate per l'attuazione del Piano precedente;

3) si individuino idonei strumenti di concertazione e raccordo tra Stato e Regioni, ai fini dell'attuazione del Piano, dedicando, ad esempio, un'apposita sessione della Conferenza Stato-Regioni alla definizione di linee di intervento condivise; sarebbe inoltre opportuno che le stesse Regioni presentassero un rispettivo piano d'azione e di interventi per l'infanzia e l'adolescenza, che darebbe un quadro più esaustivo delle effettive necessità e priorità; sarebbe infine necessario prevedere adeguati strumenti di controllo rispetto ai progetti finanziati con la legge 28 agosto 1997, n. 285, eventualmente rafforzando i meccanismi di verifica, anche a campione, al fine di constatare gli effettivi risultati conseguiti dai progetti stessi;

4) sia previsto l'impegno ad istituire un'Autorità garante per i diritti dei minori, come indicato dal documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS) all'impegno n. 31 (b) e dalla risoluzione del Parlamento europeo A3-0172/92 dell'8 luglio 1992 e auspicato altresì dalla Commissione parlamentare per l'infanzia nella Relazione in materia di giustizia minorile approvata all'unanimità il 17 dicembre 2002 e trasmessa alle Camere (Doc. XVI-bis, n. 1); tale Autorità dovrebbe avere il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori, vigilare sull'applicazione delle convenzioni internazionali e delle leggi in materia, ricevere le richieste e le segnalazioni relative, indagare sulle violazioni dei diritti dei minori, formulare proposte circa l'azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo, nonché riferire annualmente al Parlamento sulla propria attività;

5) in materia di rapporto tra mezzi di comunicazione e minori, anche in riferimento alla Risoluzione 8-00036 in materia di rapporto tra tv e minori approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare per l'infanzia il 12 febbraio 2003, vi sia l'impegno a promuovere la predisposizione di un testo unico della legislazione a tutela dei minori nei vari settori della comunicazione, a promuovere altresì il coordinamento e a verificare l'attuazione delle attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali e locali svolte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dai Comitati regionali per le comunicazioni e dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, nonché ad assicurare la realizzazione di spazi adeguati dedicati all'informazione rivolta specificamente ai minori, prevedendo altresì una «finestra parlamentare» diretta a comunicare le iniziative che il Parlamento italiano assume per l'infanzia e l'adolescenza;

6) vi sia l'impegno ad attivarsi per realizzare annualmente, prevedendo i relativi finanziamenti, il riconoscimento «Città sostenibile delle bambine e dei

bambini» e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini, di cui all'articolo 17, comma 7, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nonché del Forum internazionale «Verso città amiche delle bambine e dei bambini» di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministro dell'ambiente del 25 ottobre 2001, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, e altresì per promuovere le città sostenibili delle bambine e dei bambini in modo da realizzare città con più servizi e meno violenza, sostenendo i progetti dei comuni italiani che partecipano ai premi;

7) si dedichi particolare attenzione alla tutela sanitaria, come previsto anche dalla Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS), curando, in particolare i seguenti profili:

il benessere materno-infantile, con l'emanazione delle attese linee guida per l'assistenza ostetrica e neonatologica appropriata e per il diritto ad una nascita di qualità dal punto di vista della sicurezza sia sanitaria, sia psicologica, in ambienti che permettano l'instaurarsi, fin dai primi momenti di vita, di una significativa relazione precoce con la madre, promuovendo la creazione di case di maternità e di *équipes* ostetriche sul territorio per la continuità dell'assistenza nel periodo gravidanza-parto-puerperio, la dimissione precoce e l'assistenza domiciliare nel puerperio; tale benessere andrebbe altresì perseguito attraverso campagne di prevenzione, che partano dalla tutela della salute della madre, al fine di ridurre il tasso di mortalità infantile nei primissimi giorni di vita (*healthy mothers, healthy babies*);

il diritto all'allattamento al seno almeno per i primi sei mesi di vita, con una concreta protezione della maternità, con congedi e pause garantite e remunerate per tutte le madri;

l'implementazione dei programmi vaccinali;

la prevenzione e cura dell'AIDS, delineando, in particolare, specifici pro-

grammi di intervento, volti alla cura dei bambini affetti dal virus ed alla prevenzione della diffusione del medesimo fra i giovani, anche attraverso il potenziamento dei consultori;

la creazione di appositi reparti finalizzati alla corretta ospedalizzazione dei bambini (promozione di ospedali amici dei bambini), in cui sia possibile perseguire il diritto all'istruzione, il mantenimento di spazi da dedicare al gioco, la possibilità di una presenza continuativa dei familiari;

iniziative per una corretta alimentazione nell'infanzia e nell'adolescenza, favorendo un'informazione diretta a promuovere sane abitudini alimentari e stili di vita non sedentari, nonché per la realizzazione di studi epidemiologici sull'incidenza delle patologie e dei disturbi alimentari e l'istituzione di centri pubblici di aiuto psicoterapeutico per i disordini alimentari;

8) si tenga conto, nella programmazione di iniziative rivolte ai bambini e agli adolescenti, dell'importanza di renderle fruibili e condivisibili da tutti i bambini, anche se diversamente abili, assicurando l'adeguata presenza di personale aggiuntivo per ogni bisogno assistenziale e potenziando le iniziative volte a rimuovere le barriere architettoniche, con particolare riferimento ai servizi igienici, di mensa, ricreativi e sportivi, nonché incentivando il sostegno scolastico;

9) si pongano altresì i genitori di bambini disabili nelle condizioni di avere informazioni su come gestire le situazioni riguardanti la disabilità, potenziando, in particolare, l'efficacia dei segretariati sociali previsti dall'articolo 22, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dei servizi socio-sanitari per una effettiva presa in carico del bambino disabile e della sua famiglia, attraverso una precisa definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e dei relativi servizi;

10) si preveda la realizzazione di programmi volti a diffondere l'educazione

alla multiculturalità, sia in ambito scolastico, sia più in generale nel tessuto sociale, anche attraverso l'inserimento di mediatori culturali all'interno dei consultori e delle scuole;

11) si sensibilizzi l'opinione pubblica al problema dell'eradicazione dell'accattonaggio infantile, individuando specifici strumenti di contrasto (telefono per segnalazioni, nuclei di operatori per la presa in carico di ogni segnalazione);

12) si favorisca la partecipazione dei bambini e degli adolescenti ai processi di elaborazione delle politiche che li riguardano, e in particolare nella predisposizione del Piano nazionale;

13) si promuova nell'ambito degli istituti scolastici, nel rispetto della loro autonomia, l'istituzione di *équipes* interdisciplinari al fine di individuare tempestivamente le situazioni di disagio, concordando con i responsabili e i docenti le iniziative idonee per affrontarle;

14) si promuova l'istituto dell'affidamento, rendendolo più flessibile ed idoneo alle effettive esigenze di tutela del minore e del suo preminente interesse a vivere in un ambiente sano e sereno;

15) in materia di giustizia minorile, si valorizzi la specializzazione dei giudici e si tenga conto dell'esigenza di unificare le competenze civili e penali, secondo le linee indicate nella Relazione in materia di giustizia minorile approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare per l'infanzia il 17 dicembre 2002 e trasmessa alle Camere (Doc. XVI-*bis*, n. 1);

16) si assumano idonee iniziative affinché la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, il cui disegno di legge di ratifica è stato approvato definitivamente l'11 marzo 2003, sia attuata e resa efficace al più presto in tutti i procedimenti relativi ai minori di cui alla Convenzione stessa;

17) sia rafforzata la lotta agli abusi, allo sfruttamento sessuale e alla pedofilia,

in particolare attraverso monitoraggi, strumenti di prevenzione, repressione e recupero, favorendo a tal fine la formazione del personale specializzato;

18) si definiscano in modo più puntuale i requisiti delle strutture residenziali per minori, precisandone i criteri per l'accreditamento (definizione delle possibili tipologie, inserimento nel normale contesto abitativo, evitando accorpamenti in uno stesso stabile di più comunità, qualificazione del personale che vi opera, ivi compresa la certificazione della sua idoneità a svolgere un ruolo educativo e garanzie di continuità della sua presenza, numero di minori non superiore a sei-otto unità);

19) si adottino opportune iniziative affinché il « permesso di soggiorno per minore età » relativo ai minori stranieri non accompagnati possa essere convertito in permesso per studio e lavoro al compimento del diciottesimo anno d'età.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Marida BOLOGNESI (DS-U) osserva come nel parere testé letto dal presidente si formulino indirizzi, una dizione nuova visto che di norma i pareri delle Commissioni parlamentari al Governo si articolano in osservazioni e condizioni. Il rischio è quello di utilizzare un termine troppo vago e quindi auspica che lo si sostituisca in modo da dare più forza al parere stesso.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, rilevato che la legge istitutiva di questa Commissione attribuisce ad essa compiti di indagine e di indirizzo, ricorda che, in base al comma 3 dell'articolo 73 del regolamento della Camera il parere di cui trattasi può essere: favorevole, contrario, favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate; esso può anche esprimersi con la formula « nulla osta all'ulteriore corso del progetto ».

Il deputato Anna Maria LEONE (CCD-CDU), nel rilevare di non ritenere fondamentale l'uso di un termine rispetto ad un altro, fa presente che l'intendimento di chi ha predisposto il parere era quello di assicurare che esso contenesse l'elenco completo delle questioni emerse prioritariamente nel corso del lavoro e delle audizioni che hanno preceduto questo momento.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) dichiara di trovare del tutto pertinenti le osservazioni della collega Bolognesi e ricorda di aver già espresso le proprie perplessità sull'impostazione di questo Piano, che le appare poco operativo e molto teorico. Ha apprezzato moltissimo il lavoro delle colleghe Valpiana e Leone e pensa che tutto ciò che nel parere è scritto debba far parte della categoria delle osservazioni o di quella delle condizioni: ciò perché, a suo giudizio, un piano, per essere effettivamente tale, deve avere determinati contenuti.

Grazia SESTINI, *Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali*, fa presente che la Commissione ha già discusso degli indirizzi che il Piano doveva contenere. Peraltro, la legge prevede che il Governo approvi il Piano « sentita la Commissione bicamerale » e pertanto, per analogia con le norme regolamentari e con la prassi vigente in materia di parere su atti del Governo, preferirebbe che si parlasse di osservazioni e non di indirizzi.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ritiene opportuno che il rappresentante del Governo esprima il proprio parere sullo schema letto e che l'osservazione formulata dalla collega Bolognesi possa essere accolta modificando le parole « osserva che » con le seguenti « considerato inoltre che » e, laddove si dice che la Commissione esprime parere favorevole, si modifichi l'espressione « formulando i seguenti indirizzi » nel modo seguente « formulando le seguenti osservazioni ».

La Commissione concorda.

Grazia SESTINI, *Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali*, venendo al parere Governo propone, alla prima pagina, di sopprimere il punto **f)**. Alla seconda pagina, propone di togliere i punti *i)*, *j)*, *k)* ed *n)*. Subito dopo le parole « considerato inoltre che », propone che l'alinea successivo sia così riformulato « rispetto a tali previsioni normative, nel Piano sono da potenziare la trattazione dell'aspetto relativo al rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, comprese le relative risorse; non risultano inoltre precisate le modalità di finanziamento dei relativi interventi ».

Al punto 1) chiede che gli interventi umanitari per i bambini in Iraq diventino gli interventi umanitari per i bambini in zone di guerra. Chiede, inoltre, che si sopprima il punto 2), parte del quale dovrebbe rientrare nel punto 3) con la seguente formulazione: « 3) si individuino idonei strumenti di interlocuzione e raccordo tra Stato e regioni, ai fini dell'attuazione del Piano, dedicando, ad esempio, un'apposita sessione della Conferenza Stato-regioni alla definizione di linee di intervento condivise, prevedendo che le risorse finanziarie da impiegare non possano essere inferiori a quelle utilizzate per l'attuazione del Piano precedente; ».

Quanto al punto 5), che a suo avviso risulta superfluo, chiede che si sopprima tutta la parte successiva alla data 2003. Sul primo alinea del punto 7), rileva che l'ultima parte, quella che inizia con le parole « tale benessere » fino alla fine può valere per paesi in via di sviluppo e quindi chiede che venga soppressa. Analoga richiesta formula per il successivo alinea riguardante il diritto all'allattamento al seno. Quanto al successivo, che riguarda l'implementazione dei programmi vaccinali, chiede che vi vengano aggiunte le parole « nel quadro delle azioni della cooperazione internazionale ». Invita, altresì, a sopprimere l'alinea relativo alla prevenzione e cura dell'AIDS, si dichiara favorevole a quello in cui si auspica la promozione di ospedali amici dei bambini e per il successivo

propone la seguente nuova formulazione « iniziative per la prevenzione di comportamenti devianti, per la prevenzione e cura dell'AIDS e per una corretta informazione diretta a promuovere sane abitudini alimentari e stili di vita adeguati; ».

Quanto al successivo punto 8), chiede di sopprimere la parola « aggiuntivo »; propone, infine, di sopprimere i punti 12), 17), 18) e 19).

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) ritiene che, essendo questa l'occasione per delineare una politica per l'infanzia, il Governo e il Parlamento dovrebbero cercare di coglierla, così come hanno fatto le relatrici che hanno tradotto nei propri pareri la realtà della condizione di questa fascia d'età. Tuttavia, se il parere deve tradursi in semplici osservazioni, non crede abbia molto senso.

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC) ricorda che il parere sul Piano del Governo è un atto fondamentale che la Commissione compie ogni due anni e che, durante tale periodo, essa svolge un intenso lavoro finalizzato ad acquisire le conoscenze necessarie a tracciare degli indirizzi sulla politica per l'infanzia. Personalmente ritiene che, se la Commissione riuscisse ad esprimere un parere unitario, lo stesso Governo se ne avvantaggerebbe ed acquisterebbe maggiore forza nella propria azione. Ricordato che uno dei capisaldi che hanno guidato l'azione della Commissione è certamente la Convenzione di New York, dichiara di non condividere i punti *b)* e *c)* della prima pagina del parere e neppure la richiesta del rappresentante del Governo di sopprimere i punti *i)*, *j)* e *k)* perché essi non sono altro che le considerazioni svolte dai soggetti, auditati dalla Commissione, che lavorano ogni giorno per i problemi dell'infanzia. L'altro caposaldo è rappresentato dalla legge n. 451, la quale prevede che il 50 per cento dei fondi vada destinato alla cooperazione all'infanzia nel mondo.

È d'accordo con il sottosegretario Sestini sul fatto che l'ultima parte del primo

alinea del punto 7) riguardi i paesi in via di sviluppo e propone che esso si limiti a parlare di benessere materno-infantile. Concorda, altresì, sul fatto che l'implementazione dei programmi vaccinali debba avvenire nel quadro delle azioni della cooperazione internazionale, come suggerito dal rappresentante del Governo.

Il deputato Carla CASTELLANI (AN) propone che al punto 11), dopo le parole « strumenti di contrasto » siano aggiunte le seguenti: « e di reinserimento sociale ».

Il senatore Rossana Lidia BOLDI (LNP), rilevato che la modifica richiesta dal sottosegretario Sestini relativamente al fatto che gli interventi umanitari riguardino non solo i bambini dell'Iraq, ma quelli di tutte le zone di guerra ricalca un'osservazione che aveva formulato allo schema di parere, osserva come buona parte del primo alinea del punto 7) riguardi materia sanitaria e quindi trovi una collocazione impropria in questa sede.

Il senatore Flavio TREDESE (FI) conferma che quanto previsto in tale parte del parere è già contenuto nel piano sanitario nazionale.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ritiene opportuno che la prima parte del punto m) sia così riformulata: « l'impulso alla progettazione delle politiche e dei servizi per l'infanzia ». Quanto al punto 5), che dovrebbe concludersi alla data 2003, propone la seguente nuova formulazione: « 5) in materia di rapporto tra mezzi di comunicazione e minori si dia piena attuazione alla risoluzione 8-00036 in materia di rapporto tra tv e minori approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare per l'infanzia il 12 febbraio 2003 ».

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) ritiene assolutamente inaccettabile l'atteggiamento assunto dal Governo nei confronti di un lavoro complesso ed importante svolto unitariamente dalla maggioranza e dall'opposizione, un atteggiamento

che nei fatti provoca una svalutazione del ruolo della Commissione. Pertanto, pur manifestando un avviso fortemente positivo in merito allo schema predisposto dalla collega Leone, non ritiene che la sua parte politica potrebbe esprimere un parere favorevole vista la profonda riformulazione fatta del parere a seguito delle osservazioni svolte dal sottosegretario.

Il deputato Anna Maria LEONE (CCD-CDU) fa presente che alla Commissione interessa che, a fronte dell'esiguità delle risorse, si individuino dei punti prioritari su cui operare.

Il deputato Ugo LISI (AN) sottolinea che, a differenza di altre istituzioni, questa Commissione ha una visione di insieme delle problematiche dell'infanzia e quindi può svolgere un'azione di impulso nei confronti delle regioni.

Il senatore Gaetano FASOLINO (FI) concordando con il collega Lisi, prega il rappresentante del Governo di accogliere positivamente il lavoro svolto dalla Commissione, per poi metabolizzarlo secondo le proprie modalità.

Il senatore Augusto ROLLANDIN (AUT) ribadito che lo schema di parere è il frutto di un approfondito lavoro svolto dalla Commissione, osserva che il Governo potrà interpretare tale testo nel modo che riterrà più opportuno, anche alla luce del fatto che le riforme costituzionali attualmente all'esame del Parlamento comporranno alcune variazioni importanti.

Dopo che il senatore Flavio TREDESE (FI) e l'onorevole Carla CASTELLANI (AN) hanno dichiarato il proprio voto favorevole e l'onorevole Piera CAPITELLI (DS-U) il proprio voto contrario, l'onorevole Anna Maria LEONE (CCD-CDU), pur esprimendo la propria preferenza per una soluzione che avesse raccolto un consenso più generale, dopo aver ringraziato il sottosegretario Sestini per lo sforzo com-

più, dichiara il proprio voto favorevole al parere così come riformulato.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, pone in votazione il parere sul Piano d'azione del Governo come riformulato a seguito del dibattito svolto (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia le relatrici onorevoli Leone e Valpiana per l'eccellente lavoro svolto, il sottosegretario Sestini e tutti i colleghi e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 21.50.

ALLEGATO

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA SUL PIANO D'AZIONE E DI INTERVENTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI E LO SVILUPPO DEI SOGGETTI IN ETÀ EVOLUTIVA 2002-2004

La Commissione parlamentare per l'infanzia

a) esaminato il Piano nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

b) considerando positivamente le linee d'indirizzo esposte nel Piano d'azione stesso ed in particolare la sottolineatura della stretta connessione tra la promozione e tutela dei diritti del minore e il riconoscimento del ruolo centrale della famiglia come comunità educante;

c) apprezzando altresì la volontà di potenziare il sostegno alla genitorialità e di rafforzare gli strumenti per proteggere i minori da forme di violenza e quelli per prevenire, tutelare e recuperare i bambini e gli adolescenti in difficoltà;

d) ritenendo tuttavia necessario ribadire il principio fondamentale dell'interesse superiore del minore, enunciato nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e in particolare nell'articolo 3 della Convenzione stessa, che afferma come tale principio debba essere una considerazione preminente in tutte le decisioni relative ai minori, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi;

e) ritenendo altresì opportuno richiamare il documento conclusivo della Ses-

sione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS), svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, il quale, all'impegno n. 15, afferma che la famiglia è il nucleo di base della società e come tale deve essere potenziata e ha diritto a ricevere una protezione e un sostegno totale, e all'impegno n. 29, indica che il quadro di riferimento degli interventi a favore dei bambini e degli adolescenti è costituito dai principi generali dell'interesse preminente del bambino, della non discriminazione, della partecipazione, del diritto alla vita e allo sviluppo;

f) ricordando inoltre che il Piano nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, secondo l'articolo 2, comma 1, della legge n. 451/97 sopra richiamata, ha l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, individuando altresì le modalità di finanziamento degli interventi previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali;

g) ricordando altresì che l'articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369 prevede, al fine di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, la predisposizione da parte del Ministero degli affari esteri, per quanto di sua competenza, di un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del Piano nazionale, in-

dicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo;

h) il documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS) contiene l'impegno (n. 59) degli Stati a sviluppare o potenziare, se possibile entro la fine del 2003, piani d'azione nazionali corredati da obiettivi e traguardi specifici con scadenze temporali e misurabili;

considerato che

numerose audizioni svolte in sede di parere sul Piano nazionale (del Segretario generale del Comitato interministeriale dei diritti umani, Luigi Citarella, del Presidente dell'UNICEF-Italia, Giovanni Micali, del Direttore generale dell'UNICEF-Italia, Roberto Salvan, del Direttore della direzione relazioni esterne dell'UNICEF-Italia, Donata Lodi, di rappresentanti del Coordinamento nazionale « Per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza » PIDIDA, costituito da associazioni e organizzazioni non governative italiane che operano a difesa dei bambini e degli adolescenti, e del Coordinatore degli assessori regionali alle politiche sociali, Antonio De Poli) concordano circa:

l'importanza di inserire nel Piano un quadro riassuntivo degli interventi e dei progetti già attuati ed esistenti a livello regionale;

l'impulso alla progettazione delle politiche e dei servizi per l'infanzia determinato dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, rispetto alla quale appare necessario precisare, con analisi puntuali, risultati, carenze, eccellenze, sia riguardo alle modalità di approccio ai bisogni, sia riguardo all'allocazione delle risorse;

considerato inoltre che

nel Piano sono da potenziare la trattazione dell'aspetto relativo al rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, comprese le modalità di finanziamento dei relativi interventi;

esprime parere favorevole, formulando le seguenti osservazioni:

1) nell'ambito del programma di interventi per il rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, che ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369 costituisce parte integrante del Piano nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, sia previsto un adeguato stanziamento a favore degli interventi umanitari per i bambini in zone di guerra;

2) si individuino idonei strumenti di interlocuzione e raccordo tra Stato e Regioni, ai fini dell'attuazione del Piano, dedicando, ad esempio, un'apposita sessione della Conferenza Stato-Regioni alla definizione di linee di intervento condivise, prevedendo che le risorse finanziarie da impiegare non possano essere inferiori a quelle utilizzate per l'attuazione del Piano precedente;

3) sia previsto l'impegno ad istituire un'Autorità garante per i diritti dei minori, come indicato dal documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS) all'impegno n. 31 (b) e dalla risoluzione del Parlamento europeo A3-0172/92 dell'8 luglio 1992 e auspicato altresì dalla Commissione parlamentare per l'infanzia nella Relazione in materia di giustizia minorile approvata all'unanimità il 17 dicembre 2002 e trasmessa alle Camere (Doc. XVI-bis, n. 1); tale Autorità dovrebbe avere il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori, vigilare sull'applicazione delle convenzioni internazionali e delle leggi in materia, ricevere le richieste e le segnalazioni relative, indagare sulle violazioni dei diritti dei minori, formulare proposte circa l'azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo, nonché riferire annualmente al Parlamento sulla propria attività;

4) in materia di rapporto tra mezzi di comunicazione e minori, si dia piena attuazione alla Risoluzione 8-00036 in

materia di rapporto tra tv e minori approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare per l'infanzia il 12 febbraio 2003;

5) vi sia l'impegno ad attivarsi per realizzare annualmente, prevedendo i relativi finanziamenti, il riconoscimento « Città sostenibile delle bambine e dei bambini » e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini, di cui all'articolo 17, comma 7, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nonché del Forum internazionale « Verso città amiche delle bambine e dei bambini » di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministro dell'ambiente del 25 ottobre 2001, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, e altresì per promuovere le città sostenibili delle bambine e dei bambini in modo da realizzare città con più servizi e meno violenza, sostenendo i progetti dei comuni italiani che partecipano ai premi;

6) si dedichi particolare attenzione alla tutela sanitaria, come previsto anche dalla Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS), curando, in particolare i seguenti profili:

il benessere materno-infantile;

l'implementazione dei programmi vaccinali nel quadro delle azioni della cooperazione internazionale;

la creazione di appositi reparti finalizzati alla corretta ospedalizzazione dei bambini (promozione di ospedali amici dei bambini), in cui sia possibile perseguire il diritto all'istruzione, il mantenimento di spazi da dedicare al gioco, la possibilità di una presenza continuativa dei familiari;

iniziative per la prevenzione dei comportamenti devianti, per la prevenzione e la cura dell'AIDS e per una corretta alimentazione nell'infanzia e nell'adolescenza, favorendo un'informazione diretta a promuovere sane abitudini alimentari e stili di vita adeguati;

7) si tenga conto, nella programmazione di iniziative rivolte ai bambini e agli adolescenti, dell'importanza di renderle fruibili e condivisibili da tutti i bambini, anche se diversamente abili, assicurando l'adeguata presenza di personale per ogni bisogno assistenziale e potenziando le iniziative volte a rimuovere le barriere architettoniche, con particolare riferimento ai servizi igienici, di mensa, ricreativi e sportivi, nonché incentivando il sostegno scolastico;

8) si pongano altresì i genitori di bambini disabili nelle condizioni di avere informazioni su come gestire le situazioni riguardanti la disabilità, potenziando, in particolare, l'efficacia dei segretariati sociali previsti dall'articolo 22, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dei servizi socio-sanitari per una effettiva presa in carico del bambino disabile e della sua famiglia, attraverso una precisa definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e dei relativi servizi;

9) si preveda la realizzazione di programmi volti a diffondere l'educazione alla multiculturalità, sia in ambito scolastico, sia più in generale nel tessuto sociale, anche attraverso l'inserimento di mediatori culturali all'interno dei consultori e delle scuole;

10) si sensibilizzi l'opinione pubblica al problema dell'eradicazione dell'accattonaggio infantile, individuando specifici strumenti di contrasto e di reinserimento sociale (telefono per segnalazioni, nuclei di operatori per la presa in carico di ogni segnalazione);

11) si favorisca la partecipazione dei bambini e degli adolescenti ai processi di elaborazione delle politiche che li riguardano;

12) si promuova nell'ambito degli istituti scolastici, nel rispetto della loro autonomia, l'istituzione di *équipes* interdisciplinari al fine di individuare tempestivamente le situazioni di disagio, concor-

dando con i responsabili e i docenti le iniziative idonee per affrontarle;

13) si promuova l'istituto dell'affidamento, rendendolo più flessibile ed idoneo alle effettive esigenze di tutela del minore e del suo preminente interesse a vivere in un ambiente sano e sereno;

14) in materia di giustizia minorile, si valorizzi la specializzazione dei giudici e si tenga conto dell'esigenza di unificare le competenze civili e penali, secondo le linee indicate nella Relazione in materia di

giustizia minorile approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare per l'infanzia il 17 dicembre 2002 e trasmessa alle Camere (Doc. XVI-*bis*, n. 1);

15) si assumano idonee iniziative affinché la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, il cui disegno di legge di ratifica è stato approvato definitivamente l'11 marzo 2003, sia attuata e resa efficace al più presto in tutti i procedimenti relativi ai minori di cui alla Convenzione stessa.